



PROCURA DELLA REPUBBLICA
DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA
CATANZARO

**AVVISO ALL'INDAGATO ED AL DIFENSORE DELLA
CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI**

- art. 415 bis c.p.p. -

AVVISO ALLA PERSONA INDAGATA SUL DIRITTO DI DIFESA

- art. 369 c.p.p. -

Il Pubblico Ministero dott. Mariano LOMBARDI
premessi che, con riferimento al procedimento penale in epigrafe
indicato,

iscritto nel registro delle notizie di reato in data 13.07.2007;
si è proceduto ad indagini preliminari nei confronti di :

1-PICCENNA Nicola, nato a Ventimiglia il 6.10.1958 residente in
Matera via Eraclea n. 4.

2- GRILLI Rocco, nato a Civitavecchia il 29.1.1944 residente in
Matera Piazzetta Silone n. 16

Difesi di ufficio dall'avv. **Scuteri Ermenegildo** con studio in
Catanzaro C.so Mazzini n. 251- tel 0961-741858

INDAGATI

per i seguenti fatti-reato:

1- concorso nel delitto di diffamazione continuata a mezzo stampa
ai sensi degli articoli 81 cpv. 110, 595 c.p. ed articolo 13 legge
8.2.1948 n. 47 per avere con più azioni esecutive di uno stesso
disegno criminoso, il primo nella qualità di redattore dei seguenti
articoli pubblicati (talvolta sotto il nome di Filippo Di Lubac) sul
giornale "Il Resto" n. 10 del 17 marzo 2007 (Giustizia, punto e a
capo), "Il Resto" n. 2 del 31 marzo 2007 (Avvocati, indagati e
giudici, tutti insieme nel caos giudiziario), "Il Resto" n. 14 del 21
aprile 2007 (E' iniziato il decadimento della giustizia), "Il Resto"
n. 16 del 5 maggio 2007 (La BPMat è ben lieta che vi siano

indagini in corso- La Cassazione sul caso CHIECO), "Il Resto" n. 17 del 12 maggio 2007 (Storie di magistrati che abusano del loro mandato) ed il secondo nella qualità di direttore responsabile offeso la reputazione del Procuratore della Repubblica di Matera dott. Giuseppe CHIECO riferendo:

-che il magistrato aveva acquistato una villetta a Castellaneta Marittima dalla società "Immobiliare Brindisi Casale s.r.l." controllata dal gruppo "De Gennaro" di Bari, oggetto nella società "Borgo Venusto" di una inchiesta penale della Procura della Repubblica di Matera ("Il Resto" n. 10 del 17 marzo 2007 (Giustizia, punto e a capo);

- che il magistrato avrebbe accarezzato (e forse realizzato) il proposito di acquistare una casa al mare da venditore indagato presso la Procura affidata alla sua diretta responsabilità con conseguente situazione di incompatibilità ("Il Resto" n. 2 del 31 marzo 2007 (Avvocati, indagati e giudici tutti insieme nel caos giudiziario);

- che il magistrato aveva emanato disposizioni in materia di reati contro la pubblica amministrazione per condizionare l'attività della polizia giudiziaria, pochi giorni dopo che un organo di polizia giudiziaria aveva accertato che stava trattando l'acquisto di una villetta dalla società Marinagri sottoposta ad inchiesta a lui affidata e successivamente assegnata ad altro magistrato "Il Resto" n. 14 del 21 aprile 2007 (E' iniziato il decadimento della giustizia);

- che il magistrato aveva consegnato documentazione afferente alle indagini al legale dell'istituto ed aveva condotto le indagini preliminari sul conto dell'attività dell'istituto di credito senza la necessaria incisività e che nonostante la polizia giudiziaria ed i consulenti dell'ufficio avessero ipotizzato gravi delitti a carico dei responsabili della banca ritenuti validi in documentazione di ufficio, non aveva svolto nessuna attività suscettibile di porre termine ad una attività qualificata come associazione per delinquere ("Il Resto" n. 16 del 5 maggio 2007 La BPMat è ben lieta che vi siano indagini in corso);

- che il magistrato aveva tenuto per molti anni un comportamento del tutto inattivo bloccando tutte le inchieste in materia di pubblica amministrazione, anche attraverso avocazioni e divieti di interventi investigativi nei confronti dei magistrati dell'ufficio (Il Resto" n. 16 del 5 maggio 2007- La Cassazione sul caso CHIECO);

- che il magistrato aveva tentato di acquistare una villetta dalla società Marinagri mentre presso il suo ufficio era in corso una inchiesta sulla società ed aveva acquistato a Castellaneta Marina

una villetta dalla società "Immobiliare Brindisi Casale s.r.l." controllata dal gruppo "De Gennaro" di Bari, oggetto nella società "Borgo Venusto" di una inchiesta penale della Procura della Repubblica di Matera "Il Resto" n. 17 del 12 maggio 2007 (Storie di magistrati che abusano del loro mandato).

Potenza nelle date indicate.

AVVISA

- la persona sottoposta alle indagini;
 - il difensore di ufficio dall'avv. Scuteri Ermenegildo del Foro di Catanzaro
- a) che le indagini preliminari sono ultimate;
 - b) che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la Segreteria e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia;
 - c) che l'indagato, entro **venti giorni** dalla notifica del presente avviso ha facoltà di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni **ovvero di chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.**
 - d) **che, qualora intendesse esercitare una o più delle facoltà sopra indicate, dovrà presentare la relativa richiesta alla Sezione di P.G. CC Sede.**

Letto l'art. 369 bis cpp;

AVVISA

- che nel processo penale è obbligatorio che la persona sottoposta alle indagini sia assistita da un difensore di fiducia o, in mancanza, di ufficio, abilitati al patrocinio;
- che si ha il diritto di nominare non più di due difensori di fiducia, con l'avvertimento che, in mancanza, sarà/anno assistito/i dal/i succitato/i difensore/i di ufficio;
- che si ha l'obbligo di retribuire il difensore di ufficio¹, con l'avvertimento che in caso di insolvenza si procederà ad esecuzione forzata;
- che in ogni stato e grado del procedimento l'interessato, che si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217¹¹, può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
- che si ha la facoltà, in ogni stato e grado del procedimento, di redigere, presentare, produrre memorie e/o documenti anche relativi ad indagini difensive;
- che si ha diritto di presentarsi spontaneamente alla Polizia Giudiziaria o al Pubblico Ministero o al Giudice, per rendere dichiarazioni spontanee e/o sottoporsi ad interrogatorio;
- che si ha diritto (qualora si ritenga che il/i reato/i per il/i quale/i si procede appartengano alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni) di chiedere la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente;
- che si ha il diritto di richiedere il compimento di atti di indagini, nonché di indicare e richiedere l'assunzione di prove;
- che in caso di perquisizioni (artt. 247 e 352 c.p.p.), accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose o sulle persone (art. 354 c.p.p.), si ha il diritto di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea¹²

- che in caso di perquisizioni (artt. 247 e 352 c.p.p.), accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose o sulle persone (art. 354 c.p.p.), sequestro (art. 253 c.p.p.), apertura immediata di plichi sigillati o altrimenti chiusi (art. 353 c.p.p.), si ha il diritto di farsi assistere da un difensore, purché prontamente reperibile;
- che in caso di interrogatorio, ispezione o confronto cui deve partecipare la persona sottoposta ad indagine, si ha il diritto di farsi assistere da un difensore;
- che si ha il diritto di proporre richiesta di riesame, anche nel merito, avverso l'ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero;
- che si ha il diritto di proporre richiesta di riesame, anche nel merito, avverso i provvedimenti di sequestro conservativo, sequestro preventivo, sequestro probatorio, misure cautelari personali;
- che si ha il diritto di impugnare i provvedimenti in materia di sequestro probatorio, misure cautelari, misure di sicurezza, misure di prevenzione;
- che si ha il diritto di essere avvisato del giorno, luogo e ora fissati per il conferimento dell'incarico per l'espletamento di accertamenti tecnici non ripetibili, con facoltà di nominare consulenti tecnici;
- che, nell'ipotesi di accertamenti tecnici non ripetibili disposti dal pubblico ministero, si ha facoltà di formulare riserva di incidente probatorio;
- che, nell'ipotesi di interrogatorio, si ha la facoltà di non rispondere ad alcuna domanda;
- che si può chiedere al giudice per le indagini preliminari di procedere ad incidente probatorio ai sensi dell'art. 392 c.p.p.;
- che si può prestare il consenso a che sia data notizia ai familiari dell'avvenuto fermo o arresto;
- che si può richiedere la revoca o la sostituzione delle misure cautelari e la restituzione delle cose sequestrate;
- che si può ottenere copia di atti del procedimento su autorizzazione del pubblico ministero o del giudice;
- che, ricevuta la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, si può prendere visione ed estrarre copia della documentazione relativa alle indagini espletate;
- che, entro venti giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, si ha facoltà di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio;

INVITA

- ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia nelle forme di legge;
- a dichiarare od eleggere (nei modi e forme di legge) domicilio per le notificazioni, con avvertimento che vi è obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato od eletto e che in caso di mancanza, insufficienza od inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui è stato notificato il presente atto.


Delega, (con facoltà di sub-delega), per la notifica all'indagato ed al difensore indicati, ovvero di chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio da parte **di ufficiali di Polizia Giudiziaria Carabinieri Sede** che provvederanno a restituire a questa AG copia del presente provvedimento con la retroscritta duplice relata di notifica.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Catanzaro, 14 settembre 2007

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

- Dr. Mariano Lombardi



¹ Ai quali competono le facoltà ed i poteri di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 (Disposizioni in materia di indagini difensive)

² Ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato

³ Condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

1. Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini della imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a lire 12.260.000 (D.L. 08.11.2000)
2. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante. In tal caso, i limiti indicati al comma primo sono elevati di lire due milioni per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma primo si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'Irpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
5. Ogni due anni, con decreto del ministro di grazia e giustizia, emanato di concerto con i ministri del tesoro e delle finanze, può essere adeguata la misura del reddito di cui al comma primo in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente.

^{iv} La persona non può:

- a) essere minore degli anni quattordici;
- b) palesemente affetta da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o di intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope;
- c) sottoposta a misura di sicurezza detentiva o a misure di prevenzione

Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title, which is mostly illegible due to fading.

Handwritten text in the middle section, appearing to be a list or a set of notes. Some legible words include "M...", "P...", "B...", "A...", and "N...".

Handwritten signature or name at the bottom of the page, possibly "D. J. ...".